

Codice A1816B

D.D. 13 agosto 2021, n. 2373

L.R. n° 4/2009 art. 14 lett. c) e s.m.i.-D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011 art. 6 s.m.i.- Variante al progetto di taglio del lotto boschivo comunale Gropparegni - Riferimenti DD autorizzazione n. 4300 del 19.12.2017 e istanze di Autorizzazione n. 2017/38575 e 2021/60198 - Loc. Gropparegni in comune di Bagnasco - Proponente Comune di Bagnasco (CN).



ATTO DD 2373/A1816B/2021

DEL 13/08/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: L.R. n° 4/2009 art. 14 lett. c) e s.m.i.–D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011 art. 6 s.m.i.– Variante al progetto di taglio del lotto boschivo comunale Gropparegni – Riferimenti DD autorizzazione n. 4300 del 19.12.2017 e istanze di Autorizzazione n. 2017/38575 e 2021/60198 - Loc. Gropparegni in comune di Bagnasco - Proponente Comune di Bagnasco (CN).

Con D.D. n. 4300 del 19.12.2017 veniva approvato il progetto di taglio del lotto boschivo comunale Gropparegni (istanza n. 2017/38575). La superficie boscata veniva descritta in parte governata a faggeta ad alto fusto ed in parte a governo misto alto fusto di faggio e ceduo di carpino. Il progetto prevedeva a carico della faggeta ad alto fusto un taglio a scelta colturale a gruppi rispettando le indicazioni dell'art. 21 del D.P.G.R. n. 8/R del 20.09.2011 e s.m.i. e per la parte di bosco misto (alto fusto di faggio e ceduo di carpino) la ceduzione del carpino e il taglio a scelta colturale della componente a fustaia di faggio rispettando le modalità dell'art. 27 sempre del D.P.G.R. n. 8/R del 20.09.2011 e s.m.i. L'obiettivo era quello di creare i presupposti per rinnovare il popolamento.

Nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 il territorio della Valle Tanaro e il Comune di Bagnasco sono stati colpiti da un eccezionale evento meteorologico, piogge e forti venti che hanno provocato gravi danni anche alle superfici boscate interessando quella del lotto boschivo comunale Gropparegni causando schianti di piante.

Con nota in data 13.07.2021 prot. n. 32670/A1816A è pervenuta dal comune di Bagnasco (CN) l'istanza n. 2021/60198 di variante riferita al progetto di taglio del lotto boschivo comunale autorizzato con D.D. 4300 del 19.12.2017.

La richiesta di variante all'intervento selvicolturale riguarderà una parte dell'area boscata precedentemente autorizzata, così come indicato nelle cartografie di progetto la cui superficie viene stimata in ha 5,76. Pertanto sui restanti ha 9,94 l'intervento selvicolturale dovrà avere le caratteristiche tecniche autorizzate con D.D. 4300 del 19.12.2017.

Il progetto di variante si prefigge l'obiettivo di prelevare il materiale legnoso atterrato, avendo cura di mettere in sicurezza le ceppaie sradicate. A sgombero ultimato verrà valutata la presenza e le

condizioni della rinnovazione naturale nelle aree di schianto in modo da concentrare le opere di reimpianto sulle superfici più idonee. Il reimpianto avverrà per microcollettivi con densità di 1.000 piante/ha.

Il Piano Forestale Aziendale delle superfici boscate di proprietà del comune di Bagnasco è in fase di aggiornamento.

L'Autorizzazione in variante è resa esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di competenza e sulla base delle indagini condotte dal tecnico progettista e non si riferisce ad aspetti connessi alla corretta funzionalità dell'intervento, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità. L'intervento è ritenuto ammissibile nel rispetto e con l'osservanza delle prescrizioni elencate di seguito.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D. Lgs. n° 34 del 03.04.2018;
- l'art. 14 lett. c) della L. r. n. 4 del 10/02/2009 s.m.i.;
- il Regolamento di attuazione dell'art. 13 della L. R. n. 4 del 10/02/2009 s.m.i., D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 art. 2 comma 2 lett. b) e art. 6 s.m.i.;
- gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
- l'art. 17 della Legge regionale 28/07/2008, n. 23;

determina

di autorizzare la variante al progetto autorizzato con D.D. 4300 del 19.12.2017, proposta dal Comune di Bagnasco, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di competenza sulla base delle indagini condotte dal professionista ed ai sensi della L.R. n. 4/2009 art. 14 e s.m.i. e del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 artt. 6 (Autorizzazione con progetto d'intervento) e 41 (Ripristino dei boschi danneggiati o distrutti) s.m.i. L'intervento di variante si prefigge l'obiettivo di prelevare il materiale legnoso atterrato, avendo cura di mettere in sicurezza le ceppaie sradicate. A sgombero ultimato verrà valutata la presenza e le condizioni della rinnovazione naturale nelle aree di schianto in modo da concentrare le opere di reimpianto sulle superfici più idonee. Il reimpianto avverrà per microcollettivi con densità di 1.000 piante/ha. La richiesta di variante all'intervento selvicolturale riguarderà una parte dell'area boscata precedentemente autorizzata, così come indicato nelle cartografie di progetto la cui superficie viene stimata in ha 5,76. Pertanto sui restanti ha 9,94 l'intervento selvicolturale dovrà avere le caratteristiche tecniche autorizzate con D.D. 4300 del 19.12.2017, il terreno è iscritto al N.C.T. del comune di Bagnasco (CN), al mappale n. 7 del foglio n. 29 per una superficie totale di ha 15,70. L'intervento dovrà avere le caratteristiche indicate ed illustrate negli elaborati progettuali e di variante citati in premessa, agli atti del Settore Tecnico Regionale di Cuneo, rispettando le seguenti prescrizioni:

1. l'intervento dovrà essere effettuato sulla superficie indicata nelle planimetrie allegate al progetto iniziale e in quello di variante ed essere conforme agli stessi documenti;
2. sarà cura del Direttore dei Lavori garantire il rispetto del progetto iniziale e di variante presentati rispettando e facendo rispettare quanto indicato nella presente Autorizzazione, nel D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011 s.m.i., dalla D.D. 4300 del 19.12.2017 e per quanto non espresso dalle prescrizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti vigenti;
3. sulla superficie boscata di ha 9,94 l'intervento selvicolturale dovrà avere le caratteristiche tecniche autorizzate con D.D. 4300 del 19.12.2017. L'identificazione spaziale della superficie è presente negli elaborati cartografici del progetto di variante;

4. lo stoccaggio provvisorio di tutto il materiale di risulta e dei residui legnosi, dei rami, dei cimali non dovrà interessare aree esterne e dovrà essere posto ad una distanza di sicurezza da corsi d'acqua in genere, impluvi, opere di regimazione idraulica come pure da alvei attivi e sensibili alla dinamica torrentizia;
5. gli scarti di lavorazione dovranno essere trattati così come indicato nell'art. 33 (Scarti di lavorazione) del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i.;
6. durante le operazioni di taglio ed esbosco si dovrà porre la massima attenzione a non danneggiare la rinnovazione e le ceppaie presenti;
7. in corso d'opera dovrà essere accuratamente evitato lo scarico, il rotolamento di materiale terroso, roccioso, ceppaie, tronchi e quant'altro verso valle;
8. dovranno essere segnalate su cartografia (sistema UTM WGS 84) le superfici dove si intenderanno effettuare gli impianti a microcollettivi;
9. sulle superfici dove è già presente rinnovazione naturale si dovrà valutare se sia necessario implementare la stessa;
10. la densità dell'impianto a microcollettivi e al di fuori dovrà avere la densità di 1.000 piante/ha;
11. l'impianto dovrà essere effettuato a buche 40x40x40 o a fessura, tali operazioni dovranno essere eseguite scrupolosamente per garantire il più possibile l'attecchimento delle piantine;
12. per favorire l'attecchimento delle piantine se necessario dovranno essere programmate delle irrigazioni di soccorso;
13. si dovrà valutare l'eventuale necessità di posizionare o shelter a protezione delle piantine o recinzioni o specifici sistemi dissuasori per evitare il più possibile danni causati da animali selvatici;
14. come indicato al punto 7 della relazione di "Variante" nei 5 anni successivi sarà cura del Comune controllare il buon sviluppo della componente arborea dell'impianto;
15. annualmente per i 5 anni successivi si dovrà inviare documentazione sullo sviluppo della vegetazione;
16. come indicato al punto 8 della relazione di variante il PFA è attualmente in aggiornamento la particella verrà segnalata al fine di garantire la corretta gestione negli anni a venire;
17. L'intervento di variante dovrà concludersi entro i termini dettati dall'autorizzazione regionale D.D. 4300 del 19.12.2017;
18. dovranno essere rispettate tutte le normative vigenti in materia di sicurezza;
19. si dovrà rispettare quanto indicato all'art. 34 (Chiusura dei cantieri a conclusione degli interventi selvicolturali) del D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011 s.m.i.;
20. ai sensi dell'art. 6 comma 7 del D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011 s.m.i. entro sessanta giorni dalla conclusione dell'intervento è trasmessa, alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Tecnico Regionale di Cuneo, Corso Kennedy, 7 bis – 12100 Cuneo la "Dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori", redatta da un tecnico forestale abilitato.

La presente Autorizzazione non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

La presente Autorizzazione non esonera dall'obbligo di dotarsi di ogni altra autorizzazione eventualmente necessaria in applicazione della normativa vigente.

Si specifica che la presente Autorizzazione è resa sulla base delle indagini condotte dal professionista ed è relativa esclusivamente agli specifici aspetti forestali di competenza.

La presente Determinazione di Autorizzazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. 22/2010.

Avverso la presente Determinazione di Autorizzazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)

Firmato digitalmente da Graziano Volpe